



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S' AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

DECRETO N. 2161/DECA/41
DEL 30.09.2019

L'Assessore

DECRETO N. 2161/DecA/41 del 30 SETTEMBRE 2019

Oggetto: Piano di gestione dell'anguilla (Regolamento CE 1100/2007 del 18 settembre 2007): modifiche al Decreto assessoriale n. 972/DecA/55 del 6 agosto 2013 e abrogazione Decreto assessoriale n. 3096/DecA/60 del 8 novembre 2018 - disposizioni relative a pesca, detenzione, trasporto e commercializzazione di esemplari di anguilla nelle acque interne della Sardegna.

L'Assessore,

- VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e, in particolare gli articoli 3, 6 e 57;
- VISTE le norme di attuazione approvate con il Decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1950, n. 327 e con il Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1965, n. 1627, che hanno trasferito alla Regione le funzioni in materia di pesca nelle acque interne, nel demanio marittimo e nel mare territoriale;
- VISTO il Decreto legislativo 6 febbraio 2004, n. 70 "Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna concernenti il conferimento di funzioni amministrative alla Regione in materia di agricoltura. Pubblicato nella G.U. 19 marzo 2004, n. 66;
- VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, concernente "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione";
- VISTA la Legge regionale 7 marzo 1956, n. 37, recante disposizioni relative all'esercizio delle funzioni in materia di pesca;
- VISTA la Legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, art. 14, sull'organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S' AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

DECRETO N. 2161/DECA/41
DEL 30.09.2019

- VISTA la Legge regionale n. 3 del 14 aprile 2006 “Disposizioni in materia di pesca” e in particolare l'art.6 recante:” Interventi per la protezione e la gestione delle risorse acquatiche;
- VISTA la Legge Regionale n. 13 dell'8 agosto 2006 concernente l'istituzione delle Agenzie regionali operanti nel comparto dell'agricoltura (Agris Sardegna, Laore Sardegna, Argea Sardegna);
- PRESO ATTO che l'art. 15, comma 20, della Legge Regionale n. 2/2007 prevede che le funzioni esercitate dalle Agenzie regionali in materia di agricoltura devono intendersi estese anche al comparto della pesca e dell'acquacoltura;
- VISTE le disposizioni di cui al comma 18 dell'art. 15 della L. R. 29/05/2007 n. 2 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2007) - pubblicata nel B.U. Sardegna 31 maggio 2007, n. 18, suppl. ord. n. 2 - in base alle quali sono state attribuite all'Assessorato regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale le funzioni in materia di pesca, acquacoltura e molluschicoltura, ivi compresa la ricerca, la tutela, la valorizzazione, la qualità dei prodotti ittici e l'educazione alimentare, di cui all'articolo 14, comma primo, lettera d), della legge regionale n. 1 del 1977 e le competenze relative agli interventi di valorizzazione produttiva delle lagune, stagni e laghi salsi della Sardegna;
- VISTO il Decreto del Presidente n. 51 prot. n. 12244 del 8 maggio 2019, avente ad oggetto “Nomina degli Assessori componenti la Giunta regionale” e, in particolare, le disposizioni dell'articolo 1 in base al quale è stata nominata, tra i componenti della Giunta regionale, la signora Gabriella Murgia, nata a Lanusei il 1 agosto 1967, in qualità di Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale;
- VISTO il Regio Decreto 22 novembre 1914, n. 1486 Approvazione di un nuovo regolamento per la pesca fluviale e lacuale (Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 febbraio 1915, n. 30);
- VISTO il Regio Decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 e ss.mm.ii. “Testo Unico delle leggi sulla pesca” (Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 gennaio 1932, n. 18);
- VISTA la Legge 20 marzo 1968, n. 433 “Nuove norme in materia di licenze di pesca nelle acque interne” (Pubblicata sulla Gazz. Uff. n.101 del 20 aprile 1968);



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S' AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

DECRETO N. 2161/DECA/41
DEL 30.09.2019

- VISTA la Legge n. 150 del 7.02.1992 concernente “Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla L. 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica”.(Pubblicata nella Gazz. Uff. 22 febbraio 1992, n. 44) e ss.mm.ii.;
- VISTA la Legge del 28 luglio 2016 28/07/2016, n. 154 “Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale (Pubblicata nella Gazz. Uff. 10 agosto 2016, n. 186) e in particolare l'art. 39 e l'art. 40;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 e ss.mm.ii., “Regolamento per l'esecuzione della Legge 14 luglio 1965, n. 963 concernente la disciplina della pesca marittima”;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) n. 816 del 26 aprile del 1977 “Norme regolamentari relative all'applicazione della L. 8 dicembre 1961, numero 1658, con la quale è stata autorizzata l'adesione alla convenzione sul mare territoriale e la zona contigua, adottata a Ginevra il 29 aprile 1958, ed è stata data esecuzione alla medesima”.
- VISTO Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio e in particolare l'allegato B che include tra le specie l'anguilla (*Anguilla anguilla*);
- VISTO Il Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del Regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94;
- VISTO Regolamento (CE) n.1100/2007 del Consiglio del 18 settembre 2007 che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di anguilla europea;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S' AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

DECRETO N. 2161/DECA/41
DEL 30.09.2019

- VISTO il Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006;
- VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;
- VISTO il Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio;
- VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- VISTO il Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo, ed in particolare l'art. 33, paragrafo I, lettera c);



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S' AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

DECRETO N. 2161/DECA/41
DEL 30.09.2019

- VISTO il Regolamento (UE) 2016/2029 della Commissione del 10 novembre 2016 che modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio;
- VISTO il Regolamento (UE) 2019/124 del Consiglio del 30 gennaio 2019 che stabilisce per il 2019 le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e in particolare, l'art. 42 che proibisce la pesca dell'anguilla europea nell'Unione e nelle acque internazionali del Mar Mediterraneo per un periodo di tre mesi consecutivi determinato da ciascuno Stato membro, in coerenza con gli obiettivi di conservazione del regolamento (CE) n. 1100/2007, con i piani nazionali di gestione in vigore e con i modelli temporali di migrazione dell'anguilla europea nello Stato membro in questione;
- VISTA la raccomandazione della Commissione Generale della pesca del Mediterraneo (GFCM) n.42/2018/1 recante "Piano di gestione pluriennale per l'anguilla europea nel Mar Mediterraneo";
- VISTO il Decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 concernente misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96 (Pubblicato sulla Gazz. Uff. 1 febbraio 2012, n. 26) e ss.mm.ii. e in particolare l'articolo 10 lettere h) i);
- VISTO il Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio dell'8 gennaio 2002 "Istituzione del registro di detenzione delle specie animali e vegetali". (Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 gennaio 2002, n. 15);
- VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali 12 gennaio 2011 "Disciplina della pesca e della commercializzazione del novellame di anguilla della specie *Anguilla anguilla* (CÈCA). (Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 gennaio 2011, n. 20);
- VISTO il Decreto ministeriale del 10 novembre 2011 finalizzato a dare attuazione alle disposizioni di cui al Titolo V del Reg. (CE) 1224/2009 ed al Titolo IV del Reg. (UE) 404/2011 inerenti gli adempimenti connessi agli obblighi di tracciabilità e di registrazione, nonché, gli adempimenti previsti a carico degli operatori responsabili



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S' AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

DECRETO N. 2161/DECA/41
DEL 30.09.2019

dell'acquisto, della vendita, del magazzinaggio o del trasporto di partite di prodotti della pesca;

- VISTO Il Decreto del Direttore Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del 28 dicembre 2011 (così come modificato dal decreto 29 maggio 2012) relativo alle procedure e le modalità attuative degli obblighi previsti dal DM 10.11.2011 (art. 4, comma 2 e art. 5, comma 2) al fine di assicurarne la rintracciabilità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- VISTO il Decreto del Sottosegretario di Stato alle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo prot. n. 403 del 25 luglio 2019 e in particolare: l'art. 1 che stabilisce un periodo continuativo di chiusura della pesca dell'anguilla europea dal 1 gennaio fino al 31 marzo di ogni anno, durante il quale non deve essere impedita la migrazione della specie verso il mare e l'art. 5 che consente la commercializzazione della specie entro e non oltre il 20 gennaio di ogni anno;
- VISTA la Legge regionale 14 settembre 2015, n. 24 "Modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 39 del 1956 in materia di vigilanza e sanzioni;
- VISTA la Legge regionale 20 marzo 2018, n. 9 "Disposizioni in materia di pesca" e in particolare l'art.3 recante Art. 3 Disposizioni in materia di licenze di pesca nelle acque interne;
- VISTO il Decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente n. 641 del 28 aprile 1997 (pubblicato nel BURAS n. 14 del 02/05/1997) recante "Integrazione all'elenco degli attrezzi da pesca per le acque interne, disposizioni relative ai quantitativi pescabili e ai periodi di pesca" e in particolare l'art. 2 (quantitativi di pescato giornaliero per il pescatore sportivo);
- VISTO il Decreto dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale n. 3186/DecA/158 del 29.12.2009 recante Finanziamento del Piano regionale di gestione dell'anguilla (Regolamento CE 1100/2007 del 18 settembre 2007) – Programmazione delle risorse finanziarie Legge Regionale n. 3 del 14 aprile 2006 "Disposizioni in materia di pesca", art.6 "Interventi per la protezione e la gestione delle risorse acquatiche" (Euro 600.000 - Capitolo SC06.1370 - UPB S06.05.002- CdR 00.06.01.09);



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S' AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

DECRETO N. 2161/DECA/41
DEL 30.09.2019

- VISTA** la decisione C(2011) 4816 dell'11 luglio 2011 della Commissione Europea (notificata in data 20.07.2011 con nota prot. n. 6877) con la quale è stato approvato il Piano Nazionale di Gestione dell'anguilla comprendente 9 piani regionali tra cui quello della Regione Sardegna;
- RICHIAMATO** il Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma agro-pastorale n. 972/DecA/55 del 6 agosto 2013 "Piano di gestione dell'anguilla (Regolamento CE 1100/2007 del 18 settembre 2007): presa d'atto del Piano approvato dalla Commissione Europea, attuazione delle misure gestionali e delle attività di monitoraggio del Piano regionale e relativo trasferimento delle previste risorse finanziarie." e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma agro-pastorale n. 2463/DecA/57 del 9 novembre 2016 "Piano di gestione dell'anguilla (Regolamento CE 1100/2007 del 18 settembre 2007): revisione della tempistica di attuazione degli interventi del Piano regionale e di utilizzazione delle risorse finanziarie residue (annualità 2016-2019) - modifica del Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma agro-pastorale n. 972/DecA/55 del 6 agosto 2013;
- RICHIAMATO** il Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma agro-pastorale n. 3096/DecA/60 del 8.11.2018 "Piano di gestione dell'anguilla (Regolamento CE 1100/2007 del 18 settembre 2007): modifiche ai Decreti assessoriali n. 972/DecA/55 del 6 agosto 2013 e n. 2617/DecA/53 del 27 settembre 2018 e abrogazione Decreto assessoriale n. 422/DecA/9 del 23 febbraio 2017 - deroga alle disposizioni relative a pesca, detenzione, trasporto e commercializzazione di esemplari di anguilla e all'utilizzo dei bertavelli nel mare territoriale e nelle acque interne della Sardegna;
- VISTA** la relazione (prot. Agris n. 1240 del 25.01.2019) redatta dall'Agenzia Agris Sardegna "Piano regionale di gestione dell'anguilla (*Anguilla anguilla*, Linneo 1758): Stato di attuazione e monitoraggio sperimentale Regione Sardegna (2011-dicembre 2018)";
- VISTO** il Rapporto italiano del Piano nazionale di gestione (png) dell'anguilla europea Art.9 Reg. (CE) n° 1100/2007 del Giugno 2018;
- CONSIDERATA** la necessità, nelle more della revisione del Piano regionale di gestione, di dover modificare l'attuale periodo di pesca dell'anguilla e, conseguentemente, il periodo di



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S' AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

DECRETO N. 2161/DECA/41
DEL 30.09.2019

detenzione, trasporto e commercializzazione degli esemplari, alla luce delle recenti disposizioni comunitarie e nazionali in materia;

VALUTATA la necessità di monitorare e valutare l'efficacia delle misure gestionali in corso di sperimentazione, con particolare riferimento agli ambienti lagunari in concessione demaniale, avvalendosi della collaborazione delle agenzie regionali, Agris Sardegna e Laore Sardegna;

PRESO ATTO del parere espresso dal Comitato Tecnico Consultivo Regionale della Pesca, ricostituito con Decreto del Presidente n. 98 del 27.10.2017 ai sensi della legge 5 luglio 1963 n. 14, nella seduta del 25 settembre 2019

DECRETA

ART.1 *(Misure di gestione della pesca dell'anguilla)*

1. Nelle more della revisione del Piano regionale di gestione dell'anguilla - approvato unitamente al Piano nazionale con decisione della Commissione Europea C(2011) 4816 dell'11 luglio 2011 nelle acque interne della Sardegna, in via sperimentale, sono stabilite le seguenti misure di gestione:

a) Pesca professionale

1. Nei periodi che vanno dal 1 gennaio fino al 31 marzo di ogni anno e dal 1 giugno al 30 settembre di ogni anno è vietata la cattura con qualunque attrezzo da pesca (compresi i lavorieri), di esemplari di anguilla (*Anguilla anguilla*).

2. Durante i mesi di gennaio, febbraio e marzo di ciascun anno, al fine di consentire la fuoriuscita delle anguille argentine e garantire una migliore selettività dell'attrezzo, le griglie della parte centrale ("camera di cattura") dei lavorieri devono essere modificate in modo da avere una inter distanza non inferiore a 3 cm.

3. Nel periodo di divieto di cui al punto 1, per le finalità del presente decreto, gli esemplari di anguilla provenienti da aree di pesca extraregionali o da altri Stati membri



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S' AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

DECRETO N. 2161/DECA/41
DEL 30.09.2019

dell'Unione Europea o Paesi Terzi e da allevamenti intensivi devono essere resi identificabili attraverso idonea documentazione che ne attesti la provenienza.

4. La detenzione, il trasporto e la commercializzazione di esemplari di anguilla (*Anguilla anguilla*) pescati:

- dal 1 ottobre al 31 dicembre sono consentite sino al 20 gennaio dell'anno successivo;

- dal 1 aprile al 31 maggio sono consentite sino al 10 giugno di ogni anno;

a condizione che vengano rispettate le ulteriori disposizioni di cui all'articolo 3 del presente decreto.

b) Pesca sportiva e ricreativa

1. La pesca sportiva e ricreativa dell'anguilla è consentita, analogamente alla pesca professionale, esclusivamente nel periodo compreso tra il 1 ottobre e il 31 dicembre e tra il 1 aprile e il 31 maggio di ogni anno.

2. Il pescatore sportivo non può catturare giornalmente anguille in quantità superiore ad 1 kg.

c) Taglia minima di cattura

1. La taglia minima di cattura degli esemplari di anguilla è pari a 28 cm di lunghezza totale.

2. Gli esemplari di taglia inferiore alla taglia minima di cattura non possono essere detenuti, trasportati o commercializzati, ma devono essere immediatamente rigettati nel luogo di pesca.

3. La taglia degli esemplari è misurata conformemente all'allegato IV del Reg. CE n. 1967/2006.

d) Rilevamento dati e monitoraggio attività di pesca dell'anguilla

1. L'agenzia regionale Agris Sardegna con il supporto di Laore Sardegna provvede a rilevare in ambienti lagunari in concessione demaniale, durante i mesi di gennaio,



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S' AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

DECRETO N. 2161/DECA/41
DEL 30.09.2019

febbraio e marzo di chiusura della pesca dell'anguilla, l'efficacia della modifica delle griglie dei lavorieri sulle capacità di migrazione delle anguille argentine.

ART.2

(Detenzione di anguille in vasca o gabbia)

1. Gli esemplari vivi di anguilla (*Anguilla anguilla*) pescati nel mare territoriale e nelle acque interne della Sardegna entro i termine consentiti di cui all'art.1, in attesa dell'immissione sul mercato, possono essere detenuti in vasca o gabbia previa compilazione e invio all'Amministrazione regionale, da parte del legale rappresentante dell'impresa che detiene le anguille, entro il giorno successivo al termine del periodo di pesca consentito di ogni anno (come specificato al comma 4 del presente articolo) della "dichiarazione di mantenimento di esemplari di anguilla in vasca o gabbia" (Allegato 1 al presente decreto) attestante il numero e il peso complessivo degli esemplari detenuti, la località e la tempistica di prelievo degli stessi.

2. Al momento della commercializzazione degli esemplari detenuti in vasca o gabbia, di cui al comma 1 del presente articolo, deve essere compilata e sottoscritta la "distinta di vendita degli esemplari di anguilla detenuti in vasca o gabbia" (Allegato 2 al presente decreto), riportante il numero e il peso degli esemplari che vengono commercializzati, il riferimento ai documenti previsti in materia di tracciabilità, nonché i dati della/e imprese acquirente/i; una copia di tale distinta di vendita deve essere inviata all'Amministrazione regionale (come specificato al comma 4 del presente articolo) e una copia deve essere consegnata anche all'impresa acquirente per la dimostrazione della provenienza del prodotto.

3. Alla conclusione delle operazioni di commercializzazione deve essere compilata e inviata all'Amministrazione regionale (come specificato al comma 4 del presente articolo) la "dichiarazione di commercializzazione degli esemplari di anguilla detenuti in vasca o gabbia" (Allegato 3 al presente decreto) unitamente alle relative copie delle distinte di vendita di cui al comma 2.

4. Le dichiarazioni di cui ai comma 1 e 3 (rispettivamente: "dichiarazione di mantenimento di esemplari di anguilla in vasca o gabbia" e "dichiarazione di commercializzazione degli esemplari di anguilla detenuti in vasca o gabbia") del



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S' AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

DECRETO N. 2161/DECA/41
DEL 30.09.2019

presente articolo sono inviate al Servizio pesca e acquacoltura dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale via posta elettronica certificata (al seguente indirizzo agricoltura@pec.regione.sardegna.it) rispettando la seguente tempistica:

- entro il giorno successivo al termine dei periodi di pesca di ogni anno, la “dichiarazione di mantenimento di esemplari di anguilla in vasca o gabbia”, (Allegato1);
- entro il 30 giugno di ogni anno, la “dichiarazione di commercializzazione di esemplari di anguilla detenuti in vasca” (Allegato 3) unitamente alle relative “distinte di vendita degli esemplari di anguilla detenuti in vasca” (Allegato 2).

5. Le dichiarazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo hanno valore di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii. e sono ad integrazione della documentazione prevista dalla normativa sulla tracciabilità dei prodotti della pesca, nonché del registro di detenzione degli esemplari di specie animali e vegetali incluse negli allegati A e B del Reg. CE 338/97; l'impresa che detiene le anguille e gli acquirenti (solo se imprese) sono obbligati a tener copia delle dichiarazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo a disposizione degli organi di controllo.

ART. 3

(Abrogazioni)

1. L'art. 2 lettere a), b) e c) del Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma agro-pastorale n. 972/DecA/55 del 6 agosto 2013 sono abrogate.
2. Sono fatte salve tutte le altre disposizioni di cui al Decreto assessoriale n. 972/DecA/55 del 6 agosto 2013 così come modificato dal Decreto assessoriale n. 2643/DecA/57 del 9 novembre 2016.
3. Il Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma agro-pastorale n. 3096/DecA/60 del 8 novembre 2018 è abrogato.

ART. 4

(Vigilanza e Controlli)

1. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente decreto comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S' AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

DECRETO N. 2161/DECA/41
DEL 30.09.2019

2. L'Amministrazione regionale anche per il tramite delle agenzie regionali competenti e le Autorità pubbliche preposte al controllo, svolgono rispettivamente i compiti di supporto amministrativo e di controllo in loco, al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni contenute nel presente Decreto.
3. Le Autorità preposte effettuano apposite verifiche per assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al presente decreto.
4. Il presente decreto viene trasmesso alle agenzie regionali Agris Sardegna e Laore Sardegna e alle autorità competenti in materia di vigilanza.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso gerarchico alla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 41 dello Statuto o ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni decorrente dalla comunicazione del decreto o dalla sua effettiva conoscenza.

Il presente decreto viene reso disponibile sul sito internet della Regione ([www. regione.sardegna.it](http://www.regione.sardegna.it)) e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.

Cagliari, lì

**L'Assessora
Gabriella Murgia**